

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE FEDERALE D'APPELLO  
III<sup>a</sup> SEZIONE

COMUNICATO UFFICIALE N. 084/CFA  
(2015/2016)

Si dà atto che la Corte Federale d'Appello, nella riunione tenutasi in Roma il 19 febbraio 2016, ha adottato le seguenti decisioni:

## I COLLEGIO

Prof. Pierluigi Ronzani – Presidente; Avv. Maurizio Borgo, Avv. Carlo Porceddu, Prof. Paolo Tartaglia, Prof. Alessandro Zamponi – Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

### **1. RICORSO DELL'A.S.D. TAVERNESE AVVERSO LE SANZIONI:**

- **AMMENDA DI € 300,00;**
- **PENALIZZAZIONE DI 1 PUNTO IN CLASSIFICA, DA SCONTARE NELLA STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 NEL CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA, INFLITTE ALLA RECLAMANTE, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA, AI SENSI DELL'ART. 4 COMMA 2 C.G.S., SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1BIS COMMA 1 IN RELAZIONE ALL'ART. 10 COMMA 2 C.G.S., ASCRITTA AL PROPRIO TESSERATO, NONCHÉ PER VIOLAZIONE DI CUI ALL'ART. 1 BIS COMMA 5 C.G.S. ASCRITTA AD ALTRI SOGGETTI – nota n. 3553/794pf14-15/AA/ac del 16.10.2015 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria - Com. Uff. n. 82 del 23.12.2015)**

La C.F.A. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Tavernese di Montalto Uffugo (Cosenza) riduce la sanzione inflitta alla sola ammenda. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

### **2. RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIoglimento DEI SIGG.RI:**

- **GASPERINI CLAUDIO, ALL'EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE PRO TEMPORE A.C.D. NUOVA BOLGIANO;**
- **ROTOLO FEDERICO, ALL'EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO IN FAVORE DELLA SOCIETÀ AS ASSAGHESE CALCIO;**
- **COSTA MASSIMO, ALL'EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO IN FAVORE DELLA SOCIETÀ AS ASSAGHESE CALCIO, E DELLE SOCIETÀ:**
- **ACD NUOVA BOLGIANO E AS ASSAGHESE CALCIO, SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 BIS COMMA 1 C.G.S. – nota n. 3758/1063pf14-15/GC/vdb del 21.10.2015 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Lombardia - Com. Uff. n. 38 del 23.12.2015)**

La C.F.A. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dal Procuratore Federale, infligge al sig. Gasperini Claudio la sanzione della inibizione per anni 1, al sig. Rotolo Federico la sanzione della

squalifica per 3 giornate effettive di gara e al sig. Costa Massimo la sanzione della squalifica per 4 giornate effettive di gara nonché l'ammenda di € 1000,00 alla società ACD Nuova Bolgiano e l'ammenda di € 300,00 alla società AS Assaghese Cabio.

**3. RICORSO PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIoglimento DI:**

- **SIG. BRULLI BRUNO, PRESIDENTE *PRO TEMPORE* C.S. TREVIGLIESE ASD;**
- **SOCIETÀ C.S. TREVIGLIESE ASD,**

**SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALL'ART. 38, COMMA 1 N.O.I.F. – nota n. 4331/1081pf14-15/SS/fda del 4.11.2015 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Lombardia - Com. Uff. n. 38 del 23.12.2015)**

La C.F.A. respinge il ricorso come sopra proposto dal Procuratore Federale.

**II COLLEGIO**

Prof. Pierluigi Ronzani – Presidente; Avv. Maurizio Borgo, Prof. Mauro Sferrazza, Prof. Paolo Tartaglia, Prof. Alessandro Zampone – Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

**4. RICORSO PROCURATORE FEDERALE AVVERSO LA REIEZIONE DEL PROPRIO DEFERIMENTO DISPOSTO NEI CONFRONTI DEI SIGG.RI:**

- **MATTIA COLLAUTO, RESPONSABILE DEL SETTORE GIOVANILE DELLA SOCIETÀ F.B.C. UNIONE VENEZIA;**
- **FABIO SPEGGIORIN, COLLABORATORE ESTERNO NON TESSERATO DELLA SOCIETÀ F.B.C. UNIONE VENEZIA;**

- **GILBERTO POZZOBON, DIRETTORE DEL SETTORE GIOVANILE DELLA SOCIETÀ A.S.D. SPORTING SCORZÈ PESEGGIA, E DELLE SOCIETÀ:**

- **F.B.C. UNIONE VENEZIA ED A.S.D. SPORTING SCORZÈ PESEGGIA, PER RESPONSABILITÀ OGGETTIVA, EX ART. 4 COMMA 2 C.G.S., PER LE CONDOTTE ASCRITTE AI RISPETTIVI TESSERATI, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 BIS COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALL'ART. 96 N.O.I.F., NONCHÉ AI SOGGETTI DI CUI ALL'ART. 1 BIS COMMA 5 C.G.S. - nota n. 3754/828pf14-15/AA/mg del 21.10.2015 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 46/TFN del 14.1.2016)**

La C.F.A. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal Procuratore Federale infligge al sig. Collauto Mattia la sanzione della inibizione per mesi 5; al sig. Speggiorin Fabio la sanzione della inibizione per mesi 5 e al sig. Pozzobon Gilberto la sanzione della inibizione per mesi 2 nonché l'ammenda di € 1.500,00 alla società F.B.C. Unione Venezia e l'ammenda di € 500,00 alla società Sporting Scorzè Peseggia.

**5. RICORSO G.S.D. CASALROMANO AVVERSO LE SANZIONI:**

- **INIBIZIONE MESI TRE AL SIG. GIOVANNI VOLPI;**
  - **AMMENDA DI € 300,00 ALLA SOCIETÀ, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA, EX ART. 4 COMMA 2 C.G.S. IN RELAZIONE ALLE CONDOTTE ASCRITTE AL PROPRIO TESSERATO,**
- INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1BIS, COMMA 1 C.G.S., ANCHE IN RIFERIMENTO ALL'ART. 10 COMMA 2 C.G.S. ED ART. 111 N.O.I.F. – nota n. 6578/29 pf14-15/GT/dl del 5.1.2016 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Lombardia - Com. Uff. n. 42 del 28.1.2016)**

La C.F.A., visto l'art. 37, comma 4 C.G.S., accoglie il ricorso come sopra proposto dalla società G.S.D. Casalromano di Casalromano (Mantova) e, per l'effetto, annulla la decisione impugnata rinviando gli atti al Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Lombardia per l'esame del merito.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE  
Pierluigi Ronzani

**Publicato in Roma il 19 febbraio 2016**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Carlo Tavecchio